

“Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria” - Approvazione Progetto Prot. N. 0018297 del 08.05.2014 - Codice Corso 2014-OSSS-CPELEONARDOCAGLIARI03 – Legge 845/78 – Attività Formativa Autofinanziata – Sede di Cagliari.

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO

TRA

Il **Centro Professionale Europeo – Leonardo**, cod. fiscale 01972320921, in seguito nominato più brevemente “Soggetto Promotore”, con sede in Cagliari, Via Dante n. 254 Scala L, nella persona del legale rappresentante, P.I. Giuseppe Ferrara, domiciliato per la carica in Via Dante n. 254 Scala L, 09126 Cagliari;

E

L’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito denominata per brevità “Azienda”, con sede legale a Cagliari in Via Piero Della Francesca 1, Partita IVA 02261430926, rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Savina Ortu, in qualità di Commissario Straordinario;

PREMESSO

che, il Centro Professionale Europeo Leonardo è affidatario del corso di “Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria” – Approvazione del Progetto prot. N. 0018297 del 08.05.2014 – Codice corso 2014-OSSS-CPELEONARDOCAGLIARI03;

che, il Soggetto Promotore per la realizzazione del progetto, ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell’art. 9, della L.R. 02/03/1982, n. 7;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio pratico, che sarà svolto da n. 24 allievi, frequentanti il corso “Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria” – Approvazione del Progetto prot. N. 0018297 del 08.05.2014 – Codice corso 2014-OSSS-CPELEONARDOCAGLIARI03, presso le proprie strutture aziendali di Cagliari, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per n. 175 ore ad allievo, per un ammontare complessivo di 4.200 ore;

L’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, si impegna a fornire la propria collaborazione per le attività di tirocinio socio-sanitario per gli allievi frequentanti il corso di “Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria” – Approvazione del Progetto prot. N. 0018297 del 08.05.2014 – Codice corso 2014-OSSS-CPELEONARDOCAGLIARI03, presso i presidi ospedalieri da svolgersi nelle diverse aree:

- ASL 8: Hospice;
- P.O. Ospedale Marino: Rianimazione; Divisione ortopedica (SCOMR); Pronto soccorso;
- P.O. Santissima Trinità: Sala Operatoria Urologia; Corsia Urologia;

secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per un totale di ore ad allievo,

come indicato nell'art.1, nel periodo compreso da maggio 2016 a giugno 2016.

ART. 2

L'Azienda dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio pratico, secondo il programma presentato dal Soggetto Promotore, che costituisce parte integrante della presente convenzione, l'azienda si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, un proprio dipendente collaboratore con funzioni di coordinamento e il referente aziendale ai fini della realizzazione del programma .

Durante il periodo di tirocinio gli allievi avranno come referenti i *Tutor di tirocinio*, che saranno individuati dal Direttore Area *Nursing*, in cui si svolgerà il tirocinio ed avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento dei tirocinanti. I Tutor hanno, altresì, il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi, attraverso la sperimentazione delle attività pratiche e di valutare il tirocinio.

I Tutor hanno idonea competenza ed esperienza professionale per lo svolgimento delle attività formative.

ART. 3

Il tirocinio pratico che si configura come parte integrante del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi produttivi aziendali.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio pratico sono concordate con l'Azienda.

Per tale prestazione di Tirocinio, il Centro Professionale Leonardo si impegna a corrispondere all'Azienda un compenso complessivo lordo di € 5.040,00 (cinquemilaquaranta/00).

Tale importo complessivo corrispondente a € 1,20 all'ora ad allievo, lordo comprensivo di IVA, che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura.

I compensi suindicati verranno corrisposti solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La restituzione verrà liquidata compatibilmente con le erogazioni pubbliche afferenti lo specifico Progetto.

ART. 4

Il Soggetto Promotore provvede a garantire i tirocinanti con apposita polizza di responsabilità civile, (AXA Assicurazioni S.p.A, polizza n. 105002), che copre i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività aziendale, nonché i cosiddetti rischi in itinere, oltre all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 5

In caso di inadempienze gravi e ripetute, in costanza di intervento formativo, la presente convenzione è risolta di diritto, causando altresì l'interruzione della collaborazione. In caso di recesso anticipato verranno comunque

riconosciute le spese nella misura del 50% del compenso pattuito.

ART. 6

Il Soggetto Promotore si impegna a fornire a tutti gli allievi l'abbigliamento adeguato. Per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste e far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si impegnano a:

- seguire le indicazioni dei Tutor;
- rispettare le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti c/o l'Azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio pratico e che attiene ai sistemi produttivi dell'Azienda stessa;

ART. 7

L'Azienda si impegna a:

- rispettare e far rispettare il programma di tirocinio pratico concordato, in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione un proprio dipendente o collaboratore, che assume il ruolo di *Tutor di tirocinio* che avrà la responsabilità di seguire i tirocinanti e di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma di raggiungimento degli obiettivi;
- le presenze saranno comprovate mediante la firma dei Coordinatori, e saranno apposte nel registro individuale del tirocinante fornito dal Soggetto Promotore;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi danno, o incidente, che possa accadere al tirocinante, o incidenti o danni che possono accadere a dipendenti e/o cose dell'Azienda, derivanti dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di questi ultimi;
- la realizzazione del tirocinio pratico non comporta per l'Azienda alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, direttamente ed esclusivamente riconducibili all'attività del tutoraggio;
- i rapporti che l'Azienda intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dei tirocinanti nei confronti dell'Azienda.

ART. 8

Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

ART. 9

Le parti convengono espressamente che ogni articolo alla presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità ed irregolarità eventuale di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, la inefficacia di ognuna di ognuna delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.

ART. 10

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.


Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto


Cagliari, 04.04.2016

Il Rappresentante Legale
Azienda Sanitaria Locale n. 8.
Il Commissario Straordinario
Savina Ortu

Il Rappresentante Legale
Centro Professionale Leonardo
Giuseppe Ferrara



ASLCagliari
Il presente allegato è com-
posto di n° 4 fogli
di n° 4 pagine.
IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
D.ssa Marisa Udella



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 523 DEL - 6 GIU. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
Dott.ssa Antonella Carreras ~~*Dott. Pier Paolo Pani*~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

